



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano
www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12 del 11-03-2022

Oggetto:	Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Oristano per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 14:38, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

Pisu Pierpaolo	Sindaco	P
Atzori Luigi Maria	V Sindaco - Assess.	A
Porcu Domenico Salvatore	Assessore	P
Deiana Franca Suintina	Assessore	P

Il Sig. Pisu Pierpaolo, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Manca Matteo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e ss.mm.ii.

Riunione in modalità telematica a distanza con whatsapp alle **h 14:38**, in adempimento al decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 21.06.2021 e del D. L. 22.04.2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17.06.2021 n. 87, con il quale all'art. 1, comma 1, si è disposto che...."dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzette Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021"... che all'art. 13, comma 3, prevede: "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni", ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- a norma dell'art. 54 del D. LGS 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

- a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 73 comma 5 ter inserito dall'art. 3, comma 5 ter della legge 9 agosto 2013, n. 94 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso di quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R n. 309/90;
- l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

Atteso che l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Oristano, del Ministero della Giustizia di seguito denominato U.L.E.P.E., favorisce i contatti tra il Tribunale di Oristano e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente, inviata al Servizio dal U.L.E.P.E. di Oristano;

Considerato che si rende necessario definire alcune parti della convenzione riguardanti:

- (art.1) i settori di attività e le relative prestazioni che le persone inserite nei lavori di pubblica attività potranno svolgere;
- (art.3) il numero dei condannati che si ritiene possano svolgere le attività presso il comune e i nominativi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni lavorative;

Atteso che le attività individuate sono le seguenti:

- Piccole manutenzioni, verde pubblico e pulizia – settore tecnico;
- Compagnia, piccole commissioni – settore servizi sociali;

Considerato che si ritiene possano essere accolti n°3 (tre) condannati ai lavori di pubblica utilità;

Atteso che per le funzioni di coordinamento sono stati individuati i responsabili del Settore tecnico Graziano Piras e del Settore Sociale Antonella Deiana;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione della convenzione con le precisazioni sopra esposte;

Visto il decreto legislativo n°267/2000;

Con votazione resa ai sensi di legge che dà il seguente esito: approvato all'unanimità;

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti precisazioni:

- (art.1) le attività individuate sono Piccole manutenzioni, verde pubblico e pulizia (settore tecnico), Compagnia, piccole commissioni (settore servizi sociali);
- (art.3) accogliere n°3 condannati ai lavori di pubblica utilità;
- (art.3) le persone incaricate di coordinare le prestazioni i responsabili del Settore tecnico Graziano Piras e del Settore Sociale Antonella Deiana;

Con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL), stante l'urgenza di procedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pisu Pierpaolo

Il Segretario Comunale
F.to Manca Matteo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarita' tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Tadasuni 02-03-22

Il Responsabile del Servizio
F.to Deiana Antonella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 16.03.2022, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 04/02/2016, n.2.

Tadasuni, 16.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Matteo Manca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 11.03.2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Tadasuni, 16.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Matteo Manca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE